Proposizioni Normative Statutarie

1. **Ogni persona ed ente ha diritto alla buona amministrazione e di appellarsi al Difensore Civico, che ne è il garante.**

2. **La Regione/Provincia Autonoma istituisce il difensore civico regionale/provinciale e promuove lo sviluppo della difesa civica sul territorio come funzione di garanzia, mediazione e proposta secondo i parametri internazionali emergenti dai documenti delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, anche ai fini di una deflazione delle controversie nei confronti della Pubblica Amministrazione.**

3. **Il Difensore Civico è organo ausiliario, monocratico ed indipendente. E' eletto dal Consiglio regionale e ad esso riferisce.**

4. **Il Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nell'azione amministrativa.**

5. **Il Difensore Civico interviene, su domanda o di propria iniziativa, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, affinchè gli organi e le strutture competenti pongano rimedio agli abusi, alle irregolarità e alle iniquità accertati e ne rimuovono le cause.**

6. **Il Difensore Civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito nazionale ed internazionale.**

7. **La legge disciplina – in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione – i requisiti e le procedure per la nomina e la revoca, lo status e le modalità d'intervento del difensore civico e determina i principi per l'organizzazione della funzione di difesa civica e per l'attribuzione delle risorse necessarie al suo esercizio, al fine di assicurarne l'indipendenza, l'efficacia, la prossimità all'utenza e il coordinamento funzionale sul territorio.**

Il ruolo della Difesa Civica per un rapporto equilibrato tra cittadino e pubblica amministrazione

Nel successivo mese di luglio (10 e 11) si è svolto in Policoro un convegno di studi organizzato dal Consiglio Regionale della Basilicata dal titolo "Il ruolo della Difesa Civica per un rapporto equilibrato tra cittadino e Pubblica Amministrazione".
Relatore della prima sessione, ho offerto il seguente contributo di studio:

La posizione del Difensore Civico regionale nell'attuale ordinamento.

Le premesse

Dagli Statuti della Liguria, Toscana, Lazio, Piemonte, Umbria ed Emilia Romagna alle 20 Leggi Regionali e delle Province Autonome[1] istitutive dei rispettivi Difensori Civici, attraverso due Leggi nazionali (149/90 e 267/2000) che consentono agli Statuti degli Enti locali di prevedere e dotarsi di un Difensore Civico locale, negli ultimi trenta anni ed oltre è stato tutto un fiorire di iniziative legislative che hanno offerto un decisivo contributo alla conoscenza ed al consolidarsi del nuovo Istituto che, come è noto, ha origine antichissime.

Accade, talora, che temi già di vivo ed attuale interesse perdano via via il loro rilievo per tornare poi prepotentemente alla ribalta: tale è il caso dell'Ombudsman o che dir si voglia.

Da qui la fondamentale importanza del Trattato sottoscritto a Maastricht il 7 febbraio 1992 dai dodici Paesi aderenti alla Comunità Europea, Trattato che non solo ha creato una nuova entità sovranazionale, l'Unione Europea, ma ha rimodellato il Trattato di Roma del 1957 ed ha introdotto nuovi principi in tema di "cittadinanza europea" che si conquista per il semplice fatto di essere cittadino di uno Stato membro.

Tra questi principi, fondamentale il diritto di rivolgersi al Mediatore, istituzione equivalente a quella dell'Ombudsman o Difensore Civico.

[1] La Regione Sicilia non si è ancora dotata di una propria Legge mentre la Calabria, il Molise e la Puglia, benchè lo abbiano previsto, non hanni mai proceduto alla nomina del Difensore Civico; l'Umbria, invece, deve ancora rinnovarlo dopo la scadenza

Le responsabilità del Mediatore europeo sono considerevoli. E' per il tramite del Mediatore europeo che i cittadini europei possono ottenere soddisfazione nei casi di cattiva amministrazione da parte di istituzioni o organi dell'Unione europea. Il Mediatore europeo è eletto dal Parlamento europeo, al termine di una procedura di cui è responsabile la commissione per le petizioni, e ottiene ampi poteri ai sensi del suo mandato.

Con il Trattato di Maastricht e la nomina del primo Mediatore europeo (1995) si avviava in Italia una delle fasi più significative e rappresentative della funzione del Difensore Civico regionale: quella delle relazioni internazionali e della collaborazione diretta con l'analoga istituzione europea.

Si intensificava, inoltre, il percorso che avrebbe potuto condurci all'istituzione del Difensore Civico nazionale.

Infatti, se l'art. 16 della Legge 127/97, come modificata dalla Legge 191/98, prevedeva che i Difensori Civici regionali e delle Province Autonome, nell'attesa dell'istituzione del Difensore Civico nazionale, esercitassero le proprie funzioni anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato[2], in Parlamento si svolgeva l'iter per l'approvazione del disegno di legge avente ad oggetto norme in materia di Difesa Civica (relative, quindi a tutti i livelli di funzione allora ipotizzati).

Quindi nel settembre del 1998 la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, in sede referente, concludeva l'esame dell'atto (C. 619) in questione e questo lasciava supporre che si potesse giungere in tempi abbastanza brevi all'approvazione della legge.

Così non è stato e la conclusione della Legislatura ha fatto decadere l'iniziativa.

In ogni caso a livello regionale si sarebbe consolidata la competenza dei Difensori Civici regionali (resi obbligatori).

Ulteriore ed incontrovertibile conferma dell'apprezzamento sull'operato della Difesa Civica regionale.

[2] Con esclusione delle materie relative alla Difesa, Sicurezza e Giustizia.

La Difesa Civica e la Costituzione

In passato, da più parti è stata auspicata la necessità che la difesa civica avesse un solido fondamento costituzionale.

Così non è stato[3] e in difetto di una norma fondante e di una legge quadro nazionale, la sua istituzione è avvenuta per iniziativa delle Regioni, mentre il legislatore nazionale si è limitato solo alle timide previsioni riguardanti la difesa civica locale e ad episodici interventi attributivi di competenze al Difensore Civico Regionale.

In questa situazione sono evidenti la carenza e la frammentarietà che non possono essere certamente risolte, anzi sarebbero aggravate, dalla istituzione di un Difensore Civico Nazionale che si ispirasse ad una impostazione centralista difficilmente conciliabile con la normativa introdotta dalla Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3.

Se veramente si vuol porre la difesa civica italiana sullo stesso piano delle consimili istituzioni europee è necessario introdurre nel nostro ordinamento norme, ad iniziativa parlamentare, almeno di principio, con carattere di generalità e, quanto più possibile, di uniformità.

Si impone, pertanto, la soluzione di una questione preliminare che consiste nello stabilire a chi compete oggi effettivamente l'emanazione di norme nella materia, attesa la novità introdotta dall'art. 114 Cost. e delle norme successive e principalmente dall'art. 3 che ha sostituito l'art. 117 Cost.

Attesa l'esigenza dell'emanazione di norme generali, occorre stabilire difatti se sia ancora possibile l'emanazione da parte del legislatore nazionale di "Norme in materia di Difensore Civico" simili a quelle contemplate nel testo unificato delle proposte di legge n. 619 (e Abb.) che aveva affrontato nella sua interezza il problema della difesa civica italiana nei suoi vari livelli e possa quanto meno legiferare in ordine alla situazione del solo Difensore Civico Nazionale.

[3] Non hanno avuto seguito le proposte avanzate al riguardo in sede di Commissione bicamerale e neppure la proposta di legge presentata alla camera dei Deputati il 15 giugno 2001 (atto n° 878), proposta che prevedeva che dopo l'art. 113 della Costituzione venisse inserito il seguente art. 113-bis: "E' istituito il Difensore Civico come alto rappresentante, eletto dal Parlamento, per la difesa dei diritti dei cittadini, in particolare nei confronti della pubblica amministrazione e dei pubblici poteri".

Ferma restando la difficoltà di stabilire che cosa veramente abbia inteso con i termini "Stato" e "Repubblica" il legislatore della L. Cost. 3/2001, può ritenersi che nella potestà legislativa riconosciuta allo "Stato", ossia al legislatore nazionale, rientri anche la materia della difesa civica a termini della lettera m) del citato art. 3.

Se tanto fosse esatto, non ci sarebbero ostacoli alla emanazione da parte del legislatore nazionale di una legge "quadro" in materia di difesa civica, articolata similmente al Testo Unificato che purtroppo non è stato tradotto in legge.

Così facendo avrebbe soluzione anche il problema della competenza all'istituzione del Difensore Civico Nazionale, nonché quello delle precise attribuzioni legislative della Regione in materia di difesa civica regionale.

Inoltre nella legge quadro potrebbero essere disciplinati i rapporti tra difensori civici regionali e locali e l'esatto procedimento necessario per la loro istituzione e nomina realizzandosi così un'organica rete di difesa civica su tutto il territorio nazionale.

In tal modo potrebbe essere risolto anche il problema della sostituzione dei Difensori Civici locali non costituiti o non nominati, come ad esempio in materia di accesso (Legge 7 agosto, n° 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi -).

I principali aspetti istituzionali nella comparazione europea

Con la sottoscrizione del trattato di Maastricht e la nomina del Mediatore europeo si sono messe indubbiamente le premesse per una comparazione, almeno a livello dei Paesi dell'Unione, dei principi sui quali fondare (o rafforzare) la Difesa civica nel suo complesso. Principi che, a seconda degli ordinamenti di ciascun Stato, portano a stabilire che il Difensore Civico nazionale, meglio riconducibile alla figura dell'Ombudsman europeo:

- è fondato nella maggioranza dei casi sulla Costituzione ed è nominato pressoché ovunque dal Parlamento (questa tradizione europea ha trovato in Italia rispondenza nella nomina da parte delle Assemblee elettive regionali);
- viene scelto tra i cittadini e non è richiesta alcuna qualificazione particolare (in alcuni casi è richiesta una formazione giuridica o il possesso di un diploma di livello universitario);
- è incompatibile con le funzioni di magistrato, notaio, avvocato, mandato e impiego pubblico;
- gode di una totale indipendenza (non riceve istruzioni da alcune autorità politica o amministrativa);
- totale autonomia organizzativa e finanziaria, attraverso un budget che copre interamente le spese organizzative);
- ha fondamentalmente la funzione di conciliare il punto di vista del cittadino e dell'amministrazione pubblica interessata.

In questo quadro gli Ombudsmen europei possono:

- avviare ogni inchiesta o ricerca che ritengano necessaria;
- imporre tempi congrui di risposta alle amministrazioni;
- rendere pubblico il rifiuto di una amministrazione di aderire alle raccomandazioni;
- chiedere l'applicazione di sanzioni disciplinari nei riguardi di funzionari responsabili o di chi rifiuti di collaborare;
- convocare amministratori e funzionari;
- effettuare ispezioni in loco;
- ingiungere all'amministrazione di conformarsi a sentenze passate in giudicato, (Francia), adire perfino la Corte Costituzionale (Spagna, Portogallo e Austria).

Dispongono perciò di un ampio potere di indagini (documentate e testimoniale) e possono accedere ad ogni sorta di documenti, anche quelli classificati di natura "confidenziale" (ad eccezione di quelli concernenti la difesa, la sicurezza nazionale e la politica estera).
Possono proporre al Parlamento l'abrogazione, la riforma o l'adozione di testi legislativi.

I principi fondanti e le ipotesi di riforma (Legge Costituzionale, Legge "Quadro", Legge istitutiva della Difesa civica nazionale)

Comunque si voglia vedere, i valori ed i principi acquisiti escludono che una moderna riforma possa prevedere:

a) la ricentralizzazione in capo al Difensore Civico nazionale dell'amministrazione periferica dello Stato. Sarebbe infatti, un passo indietro rispetto alla Legge 127/97 e alla stessa proposta di riforma nazionale del '98 che affidava questa competenza ai Difensori Civici regionali in ossequio alla sussidiarietà e omogeneità di trattamento, un limite tanto più grave dopo le recenti modifiche costituzionali e i processi in direzione della cosiddetta devolution;
b) l'abbandono in un ruolo pregnante per la composizione delle controversie (cioè la sospensiva dell'atto amministrativo per un tempo limitato) allo scopo di ridurre il contenzioso giurisdizionale. Il vecchio testo di riforma nazionale prevedeva esplicitamente questo orientato a fini di giustizia sostanziale, soprattutto per quanti (e sono una parte considerevole dei cittadini che si rivolgono al Difensore Civico regionale e locale) non hanno la possibilità di sostenere gli oneri di un ricorso alla giustizia amministrativa (la denegata giustizia). Ma c'è ormai il problema dei tempi di una società moderna: il fatto che fondamentali diritti vengono elusi magari solo per un cavillo burocratico. Pensiamo anche alle molte opere pubbliche che si fermano con evidenti ripercussioni per l'economia e l'occupazione;
c) l'abbandono della possibilità di promuovere o presentare azioni e ricorsi giurisdizionali a tutela di interessi collettivi e diffusi, in analogia a quanto riconosciuto ad esempio per le associazioni dei consumatori;
d) la rinunzia, nei casi di inerzia della pubblica amministrazione rispetto ad atti obbligatori, della possibilità di procedere anche a forme di diffida e nomina di commissari ad acta;

e) la possibilità, riconosciuta dalla proposta del '98, di promuovere l'attivazione della conferenza dei servizi o dell'accordo di programma, nell'ipotesi che possa avvenire ad iniziativa dei privati.

Ed inoltre una moderna riforma non potrà non prevedere:

a) forme di raccordo e di concertazione fra Difesa civica nazionale e Difesa civica regionale, da ricercarsi attraverso il chiaro riconosciuto del principio di sussidiarietà;
b) forme di raccordo con il Mediatore europeo e più in generale con gli Ombudsmen europei di fronte alla realtà dell'Europa, alla libera circolazione dei cittadini, delle imprese e dei servizi, ai crescenti diritti personali di fonte comunitaria immediatamente tutelabili negli Stati membri. Pensiamo poi alla Carta Europea di Nizza entrata ormai nel nostro ordinamento dopo l'avvenuta ratifica da parte del Parlamento italiano. Merita a questo proposito richiamare l'art. 41 concernente il diritto alla buona amministrazione e il ruolo di Mediatore Europeo nei riguardi delle Istituzioni comunitarie che non può non avere un adeguato riscontro a livello nazionale.

APPENDICE

1. La Legislazione della Regione Liguria

2. I Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome

3. I Difensori Civici delle Province e dei Comuni della Liguria

4. Le Province, le Comunità Montane ed i Comuni della Liguria con venzionati con il Difensore Civico regionale

LA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA

Statuto
(approvato con legge 22 maggio 1971, n. 341)

Articolo 14
Difensore Civico

È istituito presso la Regione l'ufficio del Difensore Civico.
Le modalità della nomina del Difensore Civico, i suoi compiti nonché i modi di esercizio degli stessi sono disciplinati dalla legge regionale.

L.R. 5 agosto 1986, n. 17
Modifiche alla L.R. 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico

TITOLO I - Istituzione del Difensore Civico

Art. 1
Istituzione e nomina.

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito dall'art. 14 dello Statuto, è eletto dal Consiglio regionale.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.
3. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Art. 2 - Requisiti e ineleggibilità.

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell' art. 1 della L. 23 aprile 1981, n. 154.
2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
 1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;
 2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
 3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali;
 4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;
 5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
 6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.
3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Art. 3 - Incompatibilità.

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla L. 23 aprile 1981, n. 154.
2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 4 - Durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.
2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.
4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II - Funzioni e poteri

Art. 5 - Funzioni.[1]

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.
2. Sino alla istituzione del Difensore Civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
3. Spetta, inoltre, al Difensore Civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".

- [1] Articolo già modificato dall'articolo 39 della Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 17 e successivamente sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale 14 marzo 2000 n. 14.

4. Il Difensore Civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della legge n. 127/1997 nei confronti degli atti degli Enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.
5. Spettano, altresì, al Difensore Civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).
6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli Enti suddetti.
7. È di competenza del Difensore Civico l'intervento sull'attività degli uffici:
 a) dell'Amministrazione regionale;
 b) degli Enti strumentali della Regione;
 c) degli Enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
 d) delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere;
 e) degli Enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.
8. Il Difensore Civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.
9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.
10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Art. 6 - Modalità d'intervento.[1]

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore Civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.
2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore Civico può:
 a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;
 b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
 c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.
3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore Civico.

Art. 7 - Poteri.[1]

1. Il Difensore Civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.
 Il Difensore Civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli Enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico.

- [1]Articolo così sostituito dall'articolo 2 della Legge Regionale 14 marzo 2000, n. 14.

3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico é soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore Civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli Enti ed aziende di cui all'articolo 5.
4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli Enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini .

Art. 8 - Rapporto con gli organi statutari della Regione.

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.
2. Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.
3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

- 'Articolo così sostituito dall'articolo 3 della Legge Regionale 14 marzo 2000 n. 14